



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.451/T/15.165 del 19 dicembre 2015

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

**Oggetto: Denunce alle Procure Regionali della Corte dei Conti per presunto danno erariale discendente da soccombenza dell'Amministrazione penitenziaria a causa del sovraffollamento.
-DOPO L'INTERVENTO DEL SI.DI.PE. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DISPONE CHE L'UFFICIO DEL CONTENZIOSO NON DENUNCI I DIRETTORI.**

Cari Colleghe e Colleghi,

sono lieto di poterVi comunicare l'esito positivo dell'intervento del Si.Di.Pe. in ordine alla delicatissima questione indicata in oggetto.

Un altro risultato targato Si.Di.Pe..a pochi giorni dall'intervento di questa Segreteria Nazionale che con la nota Prot. n.440/T/15.155 del 29 novembre 2015¹ aveva denunciato al Ministro della Giustizia *Andrea Orlando* e al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria *Santi Consolo* l'irragionevole, quanto ingiusta ed ingiustificata, anche sotto il profilo giuridico, azione di sistematica denuncia dei direttori degli istituti penitenziari alle Procure Regionali della Corte dei Conti, mediante l'acritico invio dei provvedimenti giudiziari di condanna dell'Amministrazione per il risarcimento dei danni patiti a causa di detenzioni in stato di sovraffollamento.

Infatti, grazie alla tempestiva denuncia del Si.Di.Pe. il Capo del Dipartimento Santi Consolo ha condiviso le osservazioni da questo sindacato formulate in data 29.11.2011, sull'assunto che non può sussistere alcuna automatica responsabilità dei Direttori degli Istituti Penitenziari per gli eventuali esiti negativi dei contenziosi aventi ad oggetto il risarcimento del danno per trattamento detentivo inumano e degradante, laddove la condanna origini esclusivamente dal sovraffollamento carcerario inteso *stricto sensu*, giacché è ormai noto come con la sentenza "pilota" del 18.01.2013, "*Torreggiani contro l'Italia*", la Corte di Giustizia dell'unione Europea, rilevata la strutturale violazione dell'art. 3 Cedu da parte dell'Italia a causa del "*grave sovraffollamento*" degli istituti penitenziari, nel condannare il nostro Paese ha sospeso tutti i ricorsi dei detenuti italiani aventi ad oggetto il riconoscimento della violazione patita, fissando al nostro Paese termini (un anno a partire dal maggio 2013, prorogati al giugno 2015), entro il quale adottare le misure necessarie, anche normative, per porre rimedio alla situazione di sovraffollamento delle carceri.

È di tutta evidenza, ha condiviso il Capo del Dipartimento, le azioni esercitabili oggi dai detenuti a propria tutela, introdotte dagli artt. 35-bis e 35-ter dell'O.P., non possono che essere subite dall'Amministrazione penitenziaria, quindi dai Direttori degli istituti, alla luce dell'attuale panorama giurisprudenziale (sovranaZIONALE) e normativo, perché solo di recente il legislatore è intervenuto con misure preventive rivolte a deflazionare le carceri e ad ampliare il ricorso alle misure alternative.

Su queste argomentazioni, in realtà sostenute dal Si.Di.Pe. nella propria precitata nota, il Capo del Dipartimento, che ha, quindi, subito compreso la gravità della situazione che si stava determinando, è intervenuto tempestivamente disponendo che il Direttore dell'Ufficio del Contenzioso modificasse il proprio Ordine di servizio n. 160 del 18.02./2015 nel senso di escludere la trasmissione alla Procura della Corte dei Conti territorialmente competente dei provvedimenti di condanna sui ricorsi ex art. 35 ter O.P., salvo il caso di comprovata responsabilità per danno erariale per dolo o colpa grave evincentesi *ictu oculi* dal provvedimento decisorio del contenzioso di cui trattasi.

¹ Trasmessa ai Colleghi con la nota Si.Di.Pe. Prot. n.441/T/15.156 del 29 novembre 2015

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -



@sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Tale disposizione risulta essere stata tempestivamente attuata dal Direttore dell'Ufficio del Contenzioso.

Vi allego, per completezza di informazione la nota prot. m_dg-GDAP/PU- 0421171 del 16 dicembre 2015 a riguardo inviata dal Capo del Dipartimento al Dirigente dell'Ufficio del Contenzioso e al Si.Di.Pe.

Un altro risultato ed un'altra risposta del Si.Di.Pe. che confermano, senza soluzione di continuità, il serio impegno di tutela dei diritti dei dirigenti penitenziari di quello che è, oramai, l'unica autentica ed autorevole voce del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria.

Chi non è ancora iscritto lo faccia subito...perché nel frattempo il Si.Di.Pe. sta lavorando anche per lui.

Grazie e buon lavoro a tutti.

**Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella**

PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento

482/F

m_dg - GDAP
PU - 0421171 - 16/12/2015

Roma lì,

Al Sig. Dirigente
dell'Ufficio del Contenzioso
SEDE

E p.c. Al SI.DI.PE.

OGGETTO: *OdS n.160 del 18/12/2015. Obbligo di trasmissione alla Procura Regionale della Corte dei Conti dei provvedimenti di condanna della P.A. al pagamento di somme di danaro.*

In riferimento alla nota in oggetto,

lette le osservazioni del Si.Di.Pe. del 29/11/2015 e la nota di prot. n. 5922 dell'1/12/2015 della Direzione Generale del Personale e della Formazione,

rilevata la necessità di chiarire, con riferimento alla sola trasmissione delle condanne pronunciate dalla Autorità Giudiziaria sui ricorsi ex art. 35 ter O.P., l'ambito di operatività dell'OdS in argomento,

opinato che va condiviso l'assunto per cui non può sussistere alcuna automatica responsabilità dei Direttori degli Istituti Penitenziari per gli eventuali esiti negativi dei contenziosi aventi ad oggetto il risarcimento del danno per trattamento detentivo inumano e degradante, laddove la condanna origini esclusivamente dal sovraffollamento carcerario inteso *stricto sensu*;

ritenuto che:

è ormai noto come con la sentenza "pilota" dell'8.01.2013, "*Torreggiani c/ Italia*", la Corte di Giustizia dell'unione Europea, rilevata la strutturale violazione dell'art. 3 Cedu da parte dell'Italia a causa del "*grave sovraffollamento*" dei relativi istituti penitenziari, nel condannare il nostro Paese ha altresì dichiarati sospesi tutti i



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

ricorsi dei detenuti italiani aventi ad oggetto il riconoscimento della violazione patita, concedendo allo Stato convenuto il termine di un anno a partire dal maggio 2013 (termine poi posticipato al giugno 2015), entro il quale adottare le misure necessarie per porre rimedio alla situazione di sovraffollamento delle carceri;

in risposta a quanto intimatogli, il governo italiano ha emanato il decreto legge n. 146/2013 (noto come "decreto svuota-carceri"), successivamente convertito nella l. n. 10/2014, introducendo nell'ordinamento penitenziario nuovi rimedi preventivi e risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'art. 3 della CEDU;

la rafforzata tutela dei detenuti si è concretizzata in due autonome azioni disciplinate, rispettivamente, agli artt. 35-bis e 35-ter dell'O.P., che consentono al detenuto di essere sottratto con rapidità da una situazione che genera la violazione del suo fondamentale diritto a non subire trattamenti inumani e al contempo di conseguire un ristoro per la violazione subita;

trattasi, peraltro, di azioni che l'amministrazione penitenziaria non può che subire alla luce dell'attuale panorama giurisprudenziale (sovrnazionale) e normativo perché solo di recente il legislatore¹ ha ampliato i margini di condanna o pena residua per "aspirare" all'ammissione di misure alternative alla detenzione dando ulteriore respiro alle condizioni di vita – sovraffollamento - all'interno degli Istituti penitenziari;

rilevata, pertanto, l'opportunità che l'OdS n. 160 del 18/2/2015 sia modificato nel senso di escludere la trasmissione dei provvedimenti di condanna sui ricorsi ex art. 35 ter O.P., salvo il caso di comprovata responsabilità per danno erariale per dolo o colpa grave evincentesi *ictu oculi* dal provvedimento decisorio del contenzioso di cui trattasi;

DISPONE

¹ Si veda, sempre, l'art. 3, co. 1, lett. c), del D.L. 23.12.2013, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.02.2014, n. 10.





Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento

che il direttore dell'Ufficio del Contenzioso modifichi l'OdS n. 160 del 18/2/2015 nel senso di escludere la trasmissione alla Procura della Corte dei Conti territorialmente competente dei provvedimenti di condanna sui ricorsi ex art. 35 ter O.P., salvo il caso di comprovata responsabilità per danno erariale per dolo o colpa grave evincentesi *ictu oculi* dal provvedimento decisorio del contenzioso di cui trattasi.

E' in facoltà dell'Ufficio del contenzioso chiedere relazioni in merito.

Il Capo del Dipartimento

Santi Consolo